

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2114-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica

N. B. — Testo non compreso nello stralcio del disegno di legge n. 2114, approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 luglio 1962.

**Relazione governativa presentata unitamente  
al disegno di legge n. 2114**

ONOREVOLI SENATORI. — Un aspetto positivo di questi ultimi anni è il confortante fenomeno dell'espansione scolastica. L'incremento del numero degli alunni ha notevolmente aumentato l'impegno del personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, che nell'espletamento della sua alta funzione mira a dare ai giovani quella preparazione culturale e civica adeguata alle esigenze di sviluppo del nostro Paese.

Si rende perciò necessario creare nella scuola le condizioni necessarie perchè il personale stesso possa assolvere ai suoi compiti nel migliore dei modi, avendo a disposizione i mezzi idonei a migliorare la preparazione e l'aggiornamento culturale per una sempre più congrua funzionalità della Scuola.

A tal fine, col presente disegno di legge, il Governo si onora di proporre al Parlamento l'istituzione di una indennità di studio per il personale direttivo ed insegnante della scuola elementare, secondaria ed artistica. Il trattamento economico del personale docente delle predette scuole viene così a porsi anche in armonica relazione col trattamento economico del personale docente delle Università, che già beneficia di una indennità di ricerca scientifica.

L'indennità di studio consentirà agli interessati di avere a disposizione i mezzi materiali necessari per l'acquisto di quegli strumenti di aggiornamento culturale, per quel

perfezionamento personale che sembra il più idoneo perchè proveniente da una sollecitazione interiore piuttosto che da una pressione esteriore.

Con l'articolo 1, l'indennità di studio è istituita a decorrere dal 1° luglio 1962 ed è corrisposta mensilmente nelle misure lorde stabilite dall'annessa tabella. Tali misure saranno aumentate con successivo provvedimento sulla base dello stanziamento concordato dal Governo con le organizzazioni sindacali del personale insegnante a partire dal 1° gennaio 1963.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1962, trattandosi di un periodo già trascorso, si è ritenuto opportuno corrispondere un compenso straordinario globale, anch'esso ripartito secondo i coefficienti in godimento.

L'indennità di studio e il compenso straordinario globale, come è stabilito nel terzo comma dell'articolo 1, non sono corrisposti ai supplenti temporanei che non abbiano titolo alla retribuzione alla fine dell'anno scolastico, in quanto si è ritenuto che della indennità e del compenso debbano beneficiare solo quegli insegnanti che abbiano un rapporto duraturo con la scuola e con una completa responsabilità didattica e che non siano stati chiamati soltanto per supplire un insegnante temporaneamente assente.

L'articolo 2 disciplina la corresponsione sia dell'indennità che del compenso sulla base del principio che entrambi seguono la sorte dello stipendio in relazione alla posizione di stato dell'interessato.

L'articolo 3 prevede la copertura della spesa, il cui onere complessivo è stato preventivato in trentacinque miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituita una indennità di studio, con effetto dal 1° luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.

Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, l'indennità di studio è attribuita purchè gli insegnanti medesimi abbiano titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico.

L'indennità di studio è corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nell'annessa tabella.

## Art. 2.

L'indennità di studio di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio l'indennità di studio è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra l'indennità di studio è commisurata proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, l'indennità di studio può superare la misura intera.

## Art. 3.

All'onere per l'indennità di studio si provvede con aliquota del provento derivante dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle Società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA DELL'INDENNITA' DI STUDIO

Coefficienti	Indennità di studio dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1962 <i>Misura lorda mensile</i>
220	L. 7.960
260	» 9.020
309	» 10.675
402	» 13.710
450	» 15.840
522	» 17.805
580	» 19.785
700	» 26.400
800	» 31.520